

STATUTO A.S.I.O.
ASSOCIAZIONE SPECIALISTI ITALIANI ORTOGNATODONZIA
I.A.S.O.
ITALIAN ASSOCIATION OF SPECIALISTS IN ORTHODONTICS

TITOLO 1. Dell'associazione: denominazione, scopi, durata

Art. 1

E' costituita tra gli Ortognatodontisti italiani un'associazione denominato **ASSOCIAZIONE SPECIALISTI ITALIANI in ORTOGNATODONZIA** (d'ora innanzi A.S.I.O. o associazione).
Possono aderire alla associazione i laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria e/o in Medicina e Chirurgia presso le Università Italiane, in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione odontoiatrica che siano titolari di diploma di specializzazione in ortognatodonzia e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 2

L'associazione si propone i seguenti obiettivi:

- Tutela e progresso dell'Ortognatodonzia, attraverso la difesa e il miglioramento dell'immagine dell'Ortognatodontista nell'interesse sociale della qualità del servizio professionale verso i pazienti.
- Cooperazione con le altre associazioni specialistiche e professionali italiane ed estere.
- Aderire alla Federazione Europea degli Specialisti in Ortognatodonzia.
- Fungere da interlocutore con le autorità e le organizzazioni per tutti i rapporti pubblici e privati.
- Delineare gli standard qualitativi e controllare i requisiti professionali dei propri associati.
- Agire a livello governativo allo scopo di difendere la branca specialistica dagli abusi di ogni tipo.
- Promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della categoria tramite l'organizzazione di corsi e/o eventi, anche con punteggio ECM.
- Svolgere attività di controllo della produzione tecnico scientifica degli associati.

L'associazione non ha, tra le finalità istituzionali, la tutela sindacale degli associati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Art. 3

L'associazione non ha alcuna finalità di lucro. Essa ha durata fino al 2096 (duemilanovantasei).

Art. 3 bis

L'Associazione dispone di un sito, strumento di trasparenza della propria attività, costantemente aggiornato, dove ha l'obbligo di pubblicare i soggetti eletti alle cariche sociali, i bilanci preventivi, i consuntivi, gli incarichi retribuiti, le attività associative, le attività scientifiche ed ogni altra utile informazione.

Art. 4

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo (di cui fanno parte, rispettivamente, il Segretario generale, il Presidente, il Vicepresidente, il Consigliere, il Tesoriere);
- il Collegio dei Revisori dei conti (di cui fanno parte gli ultimi 3 Past President);
- il Collegio dei Probiviri (di cui fanno parte 3 ex membri del Consiglio Direttivo);
- il Comitato Scientifico per la verifica e controllo delle attività scientifiche.

Art. 5

L'Associazione ha sede in Milano, P.zza Piola n. 6, presso Nuova LMC Gran Sasso.

Essa ha carattere nazionale tramite rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome mediante la costituzione di sedi locali ovvero mediante rapporti di associazione con altre associazioni del settore ortodontico.

TITOLO 2. Dei soci: ammissioni – dimissioni – espulsioni

Art. 6

L'associazione si compone di Soci Regolari, di Soci Specializzandi e di Soci Benemeriti:

- *Soci Regolari.*

I requisiti previsti per i Soci Regolari sono in accordo con le normative previste dall'EFOSA. Pertanto possono aderire all'Associazione in qualità di Soci Regolari coloro che sono in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e/o in Odontoiatria e Protesi Dentaria, conferita dall'Università Italiana o riconosciuta in ambito europeo, e provvisti di Diploma di Specializzazione in Ortognatodonzia, conseguito presso Scuole di Specializzazione delle Università Italiane o titolo equipollente riconosciuto dallo Stato Italiano. Le domande di iscrizione dovranno essere accompagnate dai dati relativi all'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e dalla documentazione che comprovi il titolo di Specialista in Ortognatodonzia.

- *Soci specializzandi*

Possono iscriversi all'A.S.I.O. come Soci Specializzandi gli studenti delle Scuole di Specializzazione Italiane in Ortognatodonzia e/o di Scuole equipollenti riconosciute dallo Stato Italiano. I Soci Specializzandi potranno iscriversi come Soci Regolari non appena conseguito il diploma di Specializzazione in Ortognatodonzia.

- *Soci Benemeriti.*

Possono essere ammessi a far parte di ASIO in qualità di Socio Benemerito, senza diritto di voto e senza poter assumere cariche associative, i Soci Regolari che abbiano cessato l'attività professionale ed abbiano almeno 10 (dieci) anni di iscrizione all'Associazione. I Soci Benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

Lo Status di Socio è intrasmissibile.

Art. 7

Tutti i soci - tranne i benemeriti – hanno diritto di voto.

I Soci Regolari possono concorrere alle cariche associative, mentre i soci specializzandi possono partecipare alle assemblee e presentare le loro istanze, ma non possono concorrere alle cariche associative.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo provvederà a verificare annualmente le domande di iscrizione corredate dai dati richiesti ed a notificare l'iscrizione al Segretario dell'Associazione.

Art. 9

E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire una quota associativa che gli associati sono tenuti a versare annualmente entro e non oltre la fine del mese di Febbraio di ogni anno.

Il controllo in merito al regolare pagamento delle quote viene poi effettuato a metà del seguente mese di marzo.

Il mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto comporta la sospensione, entro il successivo 31 marzo, di tutti i servizi associativi e in caso di persistente morosità per un ulteriore mese la decadenza. Il socio escluso per morosità può attendere la reinscrizione previa regolarizzazione del debito maturato.

Art. 10

L'associato che intende recedere dall'Associazione, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Nel caso voglia essere riammesso, deve ripresentare domanda di ammissione.

Art. 11

Tutti gli associati sono tenuti al rispetto dei principi di Deontologia professionale ed, in generale, sia all'interno che all'esterno della Associazione, ad una condotta rispettosa dell'immagine dell'Associazione

e degli altri Associati.

Eventuali violazioni da parte degli associati di detti principi ed, in generale, tutte le violazioni che si pongano in contrasto coi principi di funzionamento della vita associativa sono sottoposte al giudizio ed alla valutazione del Collegio dei Probiviri, nell'ambito di regolare procedimento disciplinare di cui ai seguenti articoli.

Gli associati devono dichiarare eventuali conflitti di interesse ed in presenza degli stessi non possono ricoprire cariche sociali, incarichi, funzioni di controllo.

Gli associati eletti alle cariche sociali preventivamente allo svolgimento dei loro compiti sono tenuti a rendere specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Art. 12

La violazione dei principi di comportamento di cui all'art. 11 del presente Statuto comporta l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'Associato coinvolto nell'infrazione.

Il procedimento disciplinare può essere attivato su segnalazione di ciascun Associato al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, ricevuta la segnalazione di presunta infrazione, procede ad allertare il Collegio dei Probiviri, avanti al quale si svolge il procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare si svolge in contraddittorio con l'Associato coinvolto nella presunta infrazione. Il Collegio dei Probiviri sente l'Associato sui fatti oggetto di segnalazione e valuta altresì eventuali memorie difensive da questi presentate.

Il Collegio ha altresì la facoltà di sentire le ulteriori persone eventualmente informate dei fatti.

La decisione è depositata nella segreteria dell'associazione entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

Art. 13

Il procedimento disciplinare ha durata di gg. novanta (=90) dalla sua apertura.

In caso di apertura del procedimento in prossimità del periodo di sospensione estiva delle attività associative (mese di agosto), i gg. novanta (=90) di durata del procedimento si sospendono per il mese di agosto e ricominciano a decorrere dal 1° di Settembre.

Art. 14

Ove, al termine del contraddittorio e della valutazione del caso, il Collegio dei Probiviri non rilevi i profili di infrazione sollevati, il procedimento si conclude con l'archiviazione.

Ove, invece, vengano rilevati effettivi profili di responsabilità rispetto ai fatti contestati, il Collegio dei Probiviri può adottare le seguenti sanzioni (qui di seguito riportate dalla più lieve alla più gravosa, in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa):

1. Ammonimento;
2. Oscuramento dello spazio riservato all'Associato sul sito www.asio-online.it/..... per un periodo variabile da 1 a 6 mesi;
3. Espulsione dall'Associazione.

In specifico, viene espulso l'associato che commette gravi infrazioni ai principi di deontologia professionale, ovvero mantiene consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio e danno all'immagine dell'Associazione o degli associati.

La sanzione adottata è immediatamente efficace nei confronti dell'Associato.

Essa diviene, però definitiva solo in seno alla successiva Assemblea Ordinaria degli Associati, chiamata a ratificarla (i meccanismi di votazione ed approvazione, comprese le maggioranze richieste, sono quelli propri dell'Assemblea Ordinaria di cui all'art. 18)

In attesa della ratifica finale, l'Associato interessato dalla sanzione resta altresì sospeso dalla fruizione dei servizi associativi.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si impegna ad adottare un Codice Etico, atto a regolamentare e prevedere in via maggiormente analitica, sia i casi di infrazione e le relative sanzioni, sia lo svolgimento del procedimento disciplinare.

TITOLO 3. Degli organi della Associazione

Art. 16

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota di iscrizione ed è ammessa la rappresentanza per delega. Gli associati possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in quest'ultimo caso, per l'approvazione del bilancio e le deliberazioni in merito alla responsabilità dei Consiglieri.

Ogni Socio può essere portatore di non più di dieci deleghe.

Art. 17

L'Assemblea Ordinaria si riunisce di diritto una volta all'anno ed approva il rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, su convocazione del Presidente. L'Assemblea Ordinaria viene altresì convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo oppure su formale richiesta di un terzo degli associati.

La convocazione avviene tramite comunicazione scritta via posta elettronica all'indirizzo a tal fine comunicato dall'associato.

La convocazione, con preavviso di 30 giorni, deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti all'ordine del giorno e gli estremi della seconda ed ultima convocazione.

Art. 18

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice degli associati e in seconda convocazione con almeno un decimo degli associati (quorum costitutivo).

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti (quorum elettivo). Ogni votante ha diritto di esprimere un voto.

Art. 19

L'assemblea Ordinaria:

- delibera sulle iniziative da assumere nell'interesse dell'Associazione;
- delibera sulle relazioni del Segretario Generale, del Presidente, del Vicepresidente, del Consigliere e del Tesoriere;
- ratifica le deliberazioni prese d'urgenza dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri in materia disciplinare;
- esamina e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno e sulle eventuali mozioni, ciascuna appoggiata da almeno cinque associati (presenti o rappresentati per delega);
- approva i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 20

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo oppure su formale richiesta di un terzo degli associati.

La convocazione avviene tramite comunicazione scritta via posta elettronica all'indirizzo a tal fine comunicato dall'associato.

La convocazione, con preavviso di 30 giorni, deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti all'ordine del giorno e gli estremi della seconda convocazione.

Art. 21

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice degli associati e in seconda convocazione con almeno un decimo degli associati (quorum costitutivo).

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti (quorum elettivo). Ogni votante ha diritto di esprimere un voto.

Art. 22

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera il conferimento di poteri straordinari al Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro caso non riservato all'Assemblea Ordinaria e/o ad altri specifici organi dal presente Statuto;
- delibera sulle proposte di scioglimento dell'Associazione.

Art. 23

L'Assemblea Elettiva è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Elettiva si riunisce durante il primo semestre del secondo (=2°) anno di mandato del Consiglio Direttivo in carica.

La convocazione avviene tramite comunicazione scritta via posta elettronica all'indirizzo a tal fine comunicato dall'associato.

La convocazione, con preavviso di 90 giorni, deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti all'ordine del giorno e gli estremi della seconda convocazione.

Art. 24

L'Assemblea Elettiva elegge il Segretario Generale, il Presidente e gli altri tre (=3) membri del Consiglio Direttivo.

Art. 25

Tutti i soci regolari sono eleggibili alle cariche sociali.

Le candidature vengono espresse come di seguito:

- a) tramite lista di n. 3 soci candidabili alla funzione di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere. I tre candidati e le relative funzioni espresse sono inscindibili
- b) tramite candidatura singola per n. 1 consigliere del Consiglio Direttivo
- c) tramite candidatura singola per la funzione di Segretario Generale)

Tutte le candidature devono pervenire perentoriamente entro e non oltre sessanta (=60) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea Elettiva.

Il Consiglio Direttivo provvederà ad inviare a mezzo e-mail a tutti gli associati l'invito a presentare la candidatura, come sopra indicato.

Art. 26

L'Assemblea Elettiva è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e in seconda convocazione con almeno un decimo degli associati.

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Ogni votante ha il diritto di esprimere un voto.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, mediante compilazione di una scheda da consegnarsi al Presidente di Assemblea.

Il conteggio dei voti viene effettuato nel corso della Assemblea Elettiva da parte di associati incaricati dal Presidente di Assemblea.

I vincitori vengono proclamati prima della chiusura dell'Assemblea.

Art. 27

Il Presidente dell'Associazione elegge il Presidente dell'Assemblea che ne dirige i lavori.

In questo senso, onde ricoprire il ruolo di Presidente dell'Assemblea, possono proporsi tutti i soci tranne gli specializzandi.

Il Presidente dell'Assemblea controlla la validità delle deleghe e la regolare costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto il relativo verbale, firmato nella sua versione definitiva dal Presidente e dal Segretario entro la fine dell'esercizio sociale di competenza.

Le delibere delle assemblee vengono pubblicate sul sito dell'associazione.

Art. 28

Il Segretario Generale viene eletto dall'Assemblea Elettiva, resta in carica quattro (=4) anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato. Può concorrere alla nomina di Segretario Generale ogni associato che abbia ricoperto la carica di membro del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale garantisce e rappresenta la continuità dei progetti e degli obiettivi dell'Associazione.

Il Segretario Generale:

- è membro di diritto del Consiglio Direttivo e partecipa alle relative riunioni;
- si impegna a curare la corrispondenza tra le deliberazioni assunte dal Consiglio e l'effettiva attività posta in essere dallo stesso, nonché l'attuazione pratica delle delibere stesse, garantendo la continuità dei progetti associativi;
- cura e mantiene i rapporti con l'Associazione Italiana di Ortodonzia (AIIdOr) e con le associazioni

- ortodontiche nazionali e internazionali (WFO, EOS etc.);
- si incarica di garantire uno spazio adeguato agli interventi di ASIO nell'ambito dei momenti associativi e culturali promossi da AIdoR;
- rappresenta e promuove gli interessi e gli obiettivi di ASIO nel mondo accademico.

In caso di temporaneo impedimento nello svolgimento delle predette funzioni, il Segretario Generale può delegare in propria sostituzione un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale, dal Consigliere e dal Tesoriere, tutti eletti dall'Assemblea.

Resta in carica due (=2) anni ed i relativi componenti non sono rieleggibili nel medesimo incarico per più di un mandato ad eccezione del Segretario Generale rieleggibile per non più di due mandati.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea;
- assume le delibere necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;
- delibera in caso di urgenza sulle materie di competenza dell'assemblea, con successiva ratifica da parte dell'Assemblea;
- approva i bilanci (sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere) da proporre all'Assemblea;
- propone l'importo delle quote d'iscrizione e associativa annuale;
- cura la promozione dell'immagine dell'Ortognatodonzia;
- propone le metodiche di verifica periodica della qualità professionale e del livello di aggiornamento degli associati;

Art. 30

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte all'anno.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario o che ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri (quorum costitutivo).

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti (quorum elettivo).

Il Consigliere che non prende parte a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza un'accettabile giustificazione decade dalla carica di Consigliere.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dai membri del Consiglio. Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe ed incaricare i propri membri.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

In caso di impedimento temporaneo di un altro membro, il Consiglio procede alla sostituzione del membro impossibilitato, attribuendo l'incarico, sotto forma di delega di funzioni di natura provvisoria, all'associato che, tra i candidati non eletti a membri del Consiglio Direttivo alle ultime elezioni, abbia totalizzato il maggior numero di voti.

Ove non fosse possibile individuare tale nominativo, il Consiglio procede alla sostituzione del membro impossibilitato attribuendo l'incarico al membro più anziano del Consiglio Direttivo precedentemente in carica.

Tale sostituzione d'urgenza è soggetta a successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

In caso di impedimento definitivo del Presidente o del Segretario Generale si procede a nuove elezioni.

Gli associati, quando rivestono le cariche sociali, esplicano le loro funzioni senza compenso, fatto salvo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

I membri del Consiglio si impegnano a presentare al Tesoriere il resoconto delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione ogni sei mesi, a partire dall'apertura dell'esercizio sociale.

Art. 31

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea Elettiva e resta in carica per n. due (=2) anni. Cessato il mandato, può essere rieletto in seno al Consiglio Direttivo solo con la carica di Segretario Generale.

Tutti gli Associati possono concorrere alla nomina di Presidente dell'Associazione. Il Presidente:

- presiede il Consiglio Direttivo;
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione e adotta iniziative per conto dell'associazione su

- delibera del consiglio direttivo;
- convoca l'Assemblea Ordinaria, Straordinaria ed Elettiva secondo Statuto;
 - indice le elezioni delle cariche associative alla scadenza dei mandati;
 - assume, trasferisce e licenzia eventuale personale alle dipendenze dell'Associazione;
 - verifica la riscossione di tutti i crediti/pagamenti spettanti alla Associazione da parte della Segretaria nominata;
 - verifica i pagamenti effettuati da tesoriere in nome e per conto dell'Associazione;
 - alla scadenza del mandato assume la qualifica di Past-President e non è rieleggibile nel medesimo incarico.

Art. 32

Il Vicepresidente è eletto dall'assemblea Elettiva (secondo le modalità di candidatura di cui all'art. 25), resta in carica due (=2) anni e, al termine del mandato, non è rieleggibile con lo stesso incarico.

Il Vicepresidente, una volta cessato l'incarico, può candidarsi all'incarico di Presidente o di Segretario Generale.

Tutti gli Associati possono concorrere alla nomina di Vicepresidente dell'Associazione. Il Vicepresidente:

- è membro del Consiglio Direttivo;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente rappresenta e sostituisce altresì il Presidente dell'Associazione, sulla base di apposita delega rilasciata dal Presidente stesso, in tutti i casi di impedimento di quest'ultimo a svolgere le funzioni di competenza.

Art. 33

Il Consigliere è eletto dall'Assemblea Elettiva, resta in carica due (=2) anni e, al termine del mandato, non è rieleggibile con lo stesso incarico.

Il Consigliere, una volta cessato l'incarico, può candidarsi all'incarico di Presidente o di Segretario Generale. Tutti gli Associati possono concorrere alla nomina di Consigliere dell'Associazione.

Il Consigliere:

- è membro del Consiglio Direttivo;
- rappresenta e cura gli interessi dell'associazione, sia a livello italiano che estero;
- nell'ambito di quest'ultimo incarico, si impegna ad informare preventivamente il Consiglio Direttivo sulle posizioni e/o iniziative da adottare in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 34

Il Tesoriere è eletto dalla Assemblea elettiva (secondo le modalità di candidatura di cui all'art. 25) resta in carica due (=2) anni e, al termine del mandato, non è rieleggibile con lo stesso incarico.

Il Tesoriere, una volta cessato l'incarico, può candidarsi all'incarico di Presidente o di Segretario Generale.

Il Tesoriere:

- presiede alla buona amministrazione economica dell'Associazione;
- riceve dal tesoriere uscente l'elenco aggiornato dei soci e la password di collegamento al sito WEB dell'Istituto di Credito presso il quale è costituito il conto corrente dell'associazione per il monitoraggio dei versamenti delle quote associative;
- ogni 4 mesi di gestione si impegna a sottoporre al Presidente i movimenti di cassa, in entrata ed in uscita, dell'Associazione;
- partecipa insieme al Presidente alla relazione del commercialista sulla chiusura di bilancio e partecipa alla redazione del bilancio preventivo di spesa dell'anno entro e non oltre la metà del mese di marzo;
- redige ogni anno l'elenco dei soci in regola con la quota associativa in tempo utile per l'Assemblea Ordinaria dei soci;
- richiede i preventivi di spesa agli interessati per eventuali progetti ed iniziative e rimette le decisioni al Consiglio Direttivo;
- riceve mandato scritto dal Consiglio Direttivo di effettuare pagamenti in nome e per conto dell'Associazione;
- predispone ed invia tutta la documentazione fiscale al commercialista per la corretta tenuta delle scritture contabili.

Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente senza alcuna retribuzione.

Coloro che sono eletti alle cariche sociali devono depositare dichiarazione sostitutiva o autocertificazione dalla quale risulti che non hanno riportato condanne penali in relazione all'attività dell'associazione oltre a dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse (cfr. art. 11).

Art. 35

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dagli ultimi tre (=3) Past-President e resta in carica quattro (=4 anni).

Il Collegio dei Revisori è invitato a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo che precede l'Assemblea ordinaria durante la quale vengono illustrati i bilanci conclusivi e preventivi.

I revisori dei Conti alla conclusione del mandato non sono rieleggibili.

Art. 35 bis

Il Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 36

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità, anche formale, della gestione economica-finanziaria e dei bilanci dell'Associazione.

Art. 37

Il Collegio dei Provirati è composto da tre (=3) ex membri del Consiglio Direttivo e resta in carica 4 anni. Le controversie tra i Soci e l'Associazione, compresi i procedimenti disciplinari, o tra i Soci e i suoi organi dovranno essere esclusivamente devolute alla competenza del Collegio dei Provirati che decideranno con lodo inappellabile, ex bono et aequo.

TITOLO 4. Del patrimonio dell'Associazione

Art. 38

L'Associazione non ha scopo di lucro e risponde solo con il proprio patrimonio.

Costituiscono patrimonio dell'Associazione i beni acquistati a titolo oneroso e gratuito per successione ordinaria. Costituiscono, altresì, patrimonio dell'Associazione le quote, le contribuzioni ordinarie e straordinarie versate dagli associati, gli eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio, entrate per compensi per i servizi erogati, contributi di aziende, enti pubblici e privati.

La situazione patrimoniale dell'Associazione è resa trasparente mediante pubblicazione sul sito dei propri bilanci.

Art. 39

L'esercizio finanziario va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, previo parere dei revisori, viene approvato entro il 30 (trenta) marzo dell'anno successivo. Se ciò non fosse possibile, sentiti i revisori, è possibile una deroga non oltre il 31 (trentuno) luglio successivo.

Art. 40

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per tutta la vita dell'associazione.

Art. 41

I beni e le somme versate o comunque dovute qualsiasi titolo all'Associazione non sono ripetibili, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 42

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori che a norma di legge definiscono i rapporti pendenti e successivamente provvedono alla liquidazione dei beni. L'eventuale residuo attivo è destinato, su indicazione dell'Assemblea, alla costituzione di borse di studio per i giovani specializzandi in Ortognatodonzia od a altra associazione aventi finalità analoghe.

TITOLO 5. Della revisione dello Statuto e dello scioglimento dell'Associazione

Art. 43

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea Ordinaria e poste all'ordine del giorno per la discussione e deliberazione nella successiva Assemblea Straordinaria.

Art. 44

Per l'approvazione delle modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti degli associati presenti.

Art. 45

L'Associazione si scioglie:

1. per volontà della maggioranza;
2. per impossibilità di conseguire gli obiettivi dell'Associazione;
3. in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti.

TITOLO 6. Norme di rinvio

Art. 46

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano, nell'ordine, le norme di legge e gli usi in materia, che risultano applicabili alle Associazioni non riconosciute.

Art. 47

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di redigere un Regolamento interpretativo del presente Statuto e di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO 7. Norme transitorie

Art. 48

Il presente Statuto, così come da ultimo modificato, entra immediatamente in vigore e sostituisce lo Statuto nella precedente versione approvata in data 01.01.2014.

Resta invariata la composizione del Consiglio Direttivo per il biennio 2022 - 2023, già eletto in data 17.07.2021 tramite indizione di nuove elezioni secondo il diverso meccanismo introdotto agli artt. 23 - 26.

o0o

Statuto ASIO aggiornato al 29 aprile 2022

o0o